

Rassegna di documentazione

Prassi

Società di mutuo soccorso: semplificazioni per l'iscrizione al Registro Imprese

(Ministero dello Sviluppo economico, circolare 18 gennaio 2019, n. 3713/C)

Con la circolare n. 3713/C del 18 gennaio 2019, il Ministero dello Sviluppo economico ricorda che l'art. 23, comma 1, D.L. n. 179/2012 ha previsto per le società di mutuo soccorso l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali.

Con il D.M. 6 marzo 2013, recante "Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative", il Ministero dello Sviluppo economico ha individuato i criteri e le modalità secondo cui procedere all'iscrizione.

Tale Decreto è stato successivamente modificato e integrato dal D.M. 21 dicembre 2018, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a seguito delle seguenti novità:

- la pubblicità relativa alla nomina dell'organo amministrativo delle società di mutuo soccorso prevedendo che la "notizia della nomina", si possa iscrivere attraverso la semplice compilazione della apposita modulistica, senza intervento del notaio;
- la pubblicità relativa alla nomina dei componenti del comitato dei sindaci ed alla attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso prevedendo che si possa iscrivere la semplice "notizia della nomina" degli amministratori e la semplice "attribuzione della legale rappresentanza";
- l'iscrizione della "cancellazione" in luogo dell'Istanza di cancellazione.

Terzo settore: come adempiere agli obblighi di trasparenza e di pubblicità

(Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare 14 gennaio 2019, n. 2)

Con la circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 - art. 1, commi 125-129.

Ambito soggettivo

I destinatari dell'obbligo possono essere raggruppati in due categorie:

- alla prima appartengono gli enti del terzo settore e più precisamente: le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS;
- nella seconda categoria rientrano le imprese.

Diversi sono gli obblighi che ne derivano dall'appartenere all'una o all'altra categoria, infatti, mentre i soggetti rientranti nella prima categoria hanno l'obbligo di pubblicare, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi

retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad euro 10.000,00, per le imprese, l'adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione delle informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

Misure di trasparenza

Nel sistema delle erogazioni pubbliche le misure introdotte in materia di trasparenza hanno posto una serie di questioni interpretative, riguardanti in particolare:

- l'individuazione dei soggetti competenti all'attuazione della norma e ai correlati controlli;
- la decorrenza dei nuovi obblighi informativi;
- l'ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione.

Tali aspetti sono stati affrontati dal Consiglio di Stato e, il parere n. 1449/2018 reso è finalizzato a fornire le necessarie esplicitazioni relativamente al contenuto degli obblighi di cui alla legge citata ed alle relative modalità di adempimento, in modo da porre i soggetti obbligati, facenti parte del Terzo settore, in condizione di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative.

In tale parere è evidente che:

- spetta alle singole Amministrazioni provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme. In tal caso gli adempimenti degli obblighi di pubblicità e di trasparenza afferiscono al corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, attribuite agli enti del Terzo settore, e il concetto di impiego ricomprende al suo interno non soltanto l'utilizzo che delle risorse assegnate viene fatto, ma anche l'osservanza degli adempimenti connessi a tale utilizzo, tra i quali rientrano senz'altro quelli di *accountability*;
- la nuova disciplina sia applicabile solo dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018;
- la sanzione restitutiva in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza è applicabile esclusivamente alle imprese. L'assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.

Il Ministero nella sua circolare puntualizza ancora che:

- in merito alla cooperativa sociale, la prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: le cooperative sociali, pertanto, saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutiva;
- in merito all'arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione da seguire, l'impiego da parte del legislatore del concetto di vantaggio economico ricevuto dalle Pubbliche amministrazioni comporta la necessità consequenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono;
- in merito al limite di euro 10.000,00, al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, esso deve essere inteso in senso cumulativo, si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente,

l'obbligo di informazione scatta per gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00.

Pubblicazione sui siti internet

I soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono pubblicare gli elementi informativi sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico. In mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo. Ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.

Modifiche statutarie per gli Enti del Terzo settore

(Ministero del Lavoro, circolare 27 dicembre 2017)

Il Ministero del Lavoro ha chiarito quali sono gli adeguamenti statutari che devono essere effettuati dagli Enti del Terzo settore, distinguendo tre tipologie di norme del codice del Terzo settore: norme inderogabili; norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (es. se l'atto costitutivo non prevede diversamente); norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà.

Per ciascuna di queste norme è stata individuata la modalità di deliberazione (semplificata o non semplificata), di seguito riportata.

Tavola riepilogativa delle modalità di adeguamento statutario da parte degli enti del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo settore).

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
4	Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	Obbligatoria	Semplificata
5	Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	Obbligatoria	Semplificata
6	Esercizio attività diverse	2 ipotesi: Inserimento della previsione: facoltativa Adeguamento di previsioni già presenti: obbligatoria	Semplificata solo in caso di adeguamento obbligatorio di previsioni già in essere, non semplificata in caso di previsione <i>ex novo</i> di esercizio di attività diverse

Panorama normativo

8, comma 1	Destinazione del patrimonio	Obbligatoria	Semplificata
8, comma 2	Divieto distribuzione utili	Obbligatoria	Semplificata
9	Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento	Obbligatoria	Semplificata
10	Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare	Facoltativa	Non semplificata
12	Denominazione sociale ETS	Obbligatoria per gli enti diversi da, ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni (artt. 32, comma 3, 35, comma 5, 37, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017; art. 6, D.Lgs. n. 112/2017, art. 1, Legge n. 381/1991, D.M. Mise 6 marzo 2013, art. 3, comma 2)	Semplificata
32, comma 3	Denominazione sociale ODV	ODV iscritte: obbligatoria ODV costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata Semplificata
35, comma 5	Denominazione sociale APS	APS iscritte: obbligatoria APS costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata Semplificata
37, comma 2	Denominazione sociale "Ente filantropico"	Obbligatoria	Semplificata
13, commi 1-2	Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria	Semplificata

Panorama normativo

13, comma 6	Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	Se le attività sono previste: obbligatoria (se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali)	Semplificata
14, comma 1	Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di legge	Semplificata
15, comma 3	Diritto in capo a soci/ associati/aderenti di esaminare i libri sociali	Obbligatoria	Semplificata
17	Volontari	Obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari	Semplificata
23, commi 1, 2, 3	Ammissione dei soci	Derogatoria (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice)	Semplificata
24, comma 1	Diritto di voto dei neo associati	Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile <i>in peius</i>	Semplificata
24, comma 2	Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 fino a 5 voti)	Facoltativa	Non semplificata
24, comma 3	Delega	Derogatoria	Semplificata
24, comma 4	Ricorso al voto per corrispondenza o telematico	Facoltativa	Non semplificata
24, comma 5	Possibilità di assemblee separate	Facoltativa	Non semplificata
24, comma 6	Applicabilità per le fondazioni del terzo settore dotate di organo assembleare o di indirizzo delle norme previste per le assemblee delle associazioni	Derogatoria	Semplificata

Panorama normativo

25, comma 1	Competenze assemblea	Obbligatoria	Semplificata
25, comma 2	Competenze assemblea (enti con associati ≥ 500)	Derogatoria	Semplificata
25, comma 3	Competenze assemblea fondazioni	Facoltativa	Non semplificata
26, commi 1, 2	Organo di amministrazione	Obbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale)	Semplificata
26, commi 3, 4, 5	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori	Facoltativa	Non semplificata
26, comma 7	Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni.	Obbligatoria	Semplificata
26, comma 8	Organo di amm. nelle Fondazioni	Obbligatoria (comma 7) o Facoltativa (commi 3, 4 e 5)	Semplificata se obbligatoria Non semplificata se facoltativa
30	Organo di controllo	Obbligatoria per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali Facoltativa per gli enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti per obbligo di legge	Semplificata Non semplificata
30, comma 6	Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti	Facoltativa	Non semplificata
31	Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	Obbligatoria	Semplificata
32, comma 1	ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari)	Obbligatoria	Semplificata

Panorama normativo

32, comma 2	Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro	Facoltativa se non prevista Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge (es. introducendo il limite del 50%)	Non semplificata Semplificata
34, commi 1 e 2	Ordinamento e amministrazione ODV	Obbligatoria	Semplificata
35, comma 1	APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attività	Obbligatoria	Semplificata
35, comma 2	APS: assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	Obbligatoria	Semplificata
38, comma 2	Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle risorse	Obbligatoria	Semplificata
41, comma 3	Reti associative nazionali: allineamento contenuti statutari con le previsioni di legge	Facoltativa	Non semplificata
41, comma 7	Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di democraticità pari opportunità uguaglianza ed elettività	Obbligatoria	Semplificata
41, commi 8, 9, 10	Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza assemblea	Derogatoria	Semplificata
98	Associazioni e Fondazioni, esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioni	Derogatoria	Semplificata